

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico

ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 30019/2015 RGAC e vertente

TRA

e , elettivamente domiciliati in alla Via
presso l'avv. , dal quale sono rappresentati e difesi
come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione

ATTORI

E

, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla
presso l'avv. , dalla quale è rappresentata e
difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a
mezzo di nuovo difensore

CONVENUTA

Oggetto: Usura ed anatocismo in contratto di mutuo



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.

Con contratto stipulato in data 2/10/2009 in Napoli per notaio rep. 48936, ha concesso a e un mutuo di euro 1000000, da restituire con gli interessi in 360 rate mensili, oltre al periodo di preammortamento; i mutuatari hanno convenuto nel presente giudizio la banca mutuante, chiedendo di dichiarare che nel contratto di mutuo in questione sono stati convenuti interessi usurari, e che quindi loro non dovranno pagare alcun interesse ai sensi dell'art. 1815 cc, ma solo restituire il capitale, e in ogni caso dichiarare indeterminare il tasso di mora indicato in contratto, rideterminandolo al tasso legale, con vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituita, chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite, con distrazione; nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ; ora la causa va decisa.

Il tasso soglia applicabile ai mutui a tasso fisso, come quello per cui è causa, quando venne stipulato il contratto, era del 7,79%; il tasso corrispettivo era del 5,3%, quindi inferiore alla soglia, e l'ISC accertato dal CTU era del 5,445%, sostanzialmente coincidente con quello del 5,442% indicato in contratto, sempre inferiore alla soglia. Inoltre, il tasso di mora era del 5,75%, anch'esso inferiore al tasso soglia all'epoca vigente. Secondo parte attrice, poiché il tasso di mora era parametrato in contratto al tasso di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE, ossia un tasso variabile, per verificare se gli interessi di mora siano usurari occorre riferirsi alla soglia per i mutui a tasso variabile, che è inferiore; non si condivide tale ragionamento, perché non esiste una soglia specificamente individuata per gli interessi moratori, ma ne esiste una solo per i corrispettivi, per le varie categorie di operazioni; l'art. 644 cp sanziona la condotta di chi si fa dare o promettere interessi in corrispettivo di una prestazione di denaro, e che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e tale limite riguarda dunque solo gli interessi corrispettivi; come affermato da Cass. 23192/2017 il tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono considerarsi usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori; pertanto, il tasso degli interessi moratori incontra lo stesso limite di quello degli interessi corrispettivi; del resto, il fatto che il tasso moratorio sia variabile non rende certo il mutuo a tasso variabile, perché la soglia concepita per questo genere di rapporto concerne solo gli interessi corrispettivi; se poi si ritenesse che possono esistere due diversi tipi di tassi soglia, uno per gli interessi corrispettivi ed uno per quelli moratori, se ne dovrebbe concludere che se questi ultimi fossero usurari, solo gli stessi non sarebbero dovuti, mentre gli interessi corrispettivi, rispettosi del proprio limite, sarebbero comunque



dovuti. L'art. 5.3 del contratto di mutuo per cui è causa stabilisce che gli interessi di mora sono dovuti su ogni somma a sua volta dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto stesso, quindi sull'intera rata comprensiva degli interessi corrispettivi; ogni rata del piano d'ammortamento è composta da una quota interessi in misura decrescente, e da una quota capitale in misura crescente; il CTU ha rilevato che se si applica il tasso di mora sulla sola quota capitale, si supera la soglia per le prime 291 rate; tale dato appare però irrilevante, poiché ai sensi dell'art. 3.1 Delib. Cicer 9/2/2000 "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica."; essendo quindi espressamente previsto che sugli interessi corrispettivi possano maturare gli interessi moratori, ne deriva il tasso degli interessi moratori è autonomo, e che non esiste ai fini del rispetto del tasso soglia, un tasso d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora su quello corrispettivo.

Il CTU ha poi dimostrato nella sua relazione che, nel piano di ammortamento del mutuo per cui è causa, "ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, quindi, come evidenziato nella tabella, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi proprio perché sono stati capitalizzati."; tale dimostrazione è analitica ed accompagnata da specifiche tabelle che sviluppano quantitativamente la tesi del CTU, alla quale il CT di parte della banca non ha saputo contrapporre argomentazioni altrettanto analitiche, non avendo nemmeno preso in considerazione i calcoli del CTU. Questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 cc e non legittimato neanche dalla delib. Cicer 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori; pertanto, l'effetto di tale anatocismo va espunto dal piano di ammortamento, il quale va ridefinito in base alla tabella D1 allegata alla relazione del CTU, che costituisce un piano a rata fissa, proprio come quello originariamente pattuito; le somme in più sinora pagate dai mutuatari, rispetto a quanto previsto dal nuovo piano, vanno detratte da quanto ancora dovuto dai mutuatari stessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza della banca e si liquidano in dispositivo, in base alla differenza tra quanto dovuto dai mutuatari in base all'originario piano di ammortamento e quanto da loro dovuto in base al nuovo piano, e considerato che



sulla domanda tendente ad accertare l'usura gli attori sono soccombenti, e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 30019/2015 rgac tra: _____ + 1, attori; _____, convenuta; così provvede:

- 1) Dichiara che in luogo del piano di ammortamento allegato al contratto del 2/10/2009, il mutuo per cui è causa è regolato dal piano di ammortamento di cui allegato D1 della relazione del CTU; e che dalle rate ancora da versare, va detratto quanto sinora versato in più dal mutuatario rispetto al nuovo piano di ammortamento;
 - 2) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori la metà di quanto da costoro versato al CTU;
 - 3) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in euro 550 per esborsi ed euro 17000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell'avv.
- Così deciso in Napoli in data 11/2/2018 Il giudice unico

